ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4298 del 28/08/2023
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO CONSUMO UMANO COMUNE: MORDANO (BO) TITOLARE: ATERSIR ¿ Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti CODICE PRATICA N. BO07A0100
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4435 del 25/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO CONSUMO UMANO

COMUNE: MORDANO (BO)

TITOLARE: ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

CODICE PRATICA N. BO07A0100

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che, con decorrenza dal 01/11/2019, approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 – 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia

per l’uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all’art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l’espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l’art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un’annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l’art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell’importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell’art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall’art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l’istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/153928 del 21/09/2022, con la quale **ATERSIR** – Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, C.F.:91342750378, ha richiesto l’**autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo, denominato Bazzino 5:**

- su terreno identificato al NCT del comune di Mordano (BO) al Foglio 3 mappale 46;

- **fino alla profondità massima** di 130 m con due tratti filtranti, tra 79 e 85 e tra 119 e 129 m di profondità;

- **con una portata massima di 12,0 l/s per un volume massimo di prelievo di 329.664 mc/a**;

- **ad uso consumo umano**, a integrazione del campo pozzi Bazzino (4 pozzi) che alimenta l'acquedotto civile del comune di Massa Lombarda e che ha anche la possibilità di alimentare direttamente la rete di distribuzione dell'acquedotto civile del comune di Sant'Agata sul Santerno con una portata di 11,0 l/s;

- **come variante** di aumento del numero di opere di presa **alla istanza pendente di concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** dal campo pozzi Bazzino, in comune di Mordano, con una portata e un volume massimo, complessivo di 48 l/s e 1.200.000 mc/a, presentata da ex ATO5 Bologna e assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna al Prot. n. 133638 del 17/05/2007 e successiva integrazione Prot. n. 193423 del 23/07/2007, con subentro e modifiche di ex ATO7 Ravenna Prot. n. 76750 del 20/03/2008, Prot. n. 210224 del 11/09/2008 e Prot. n. 290673 del 02/12/2008 (**procedimento BO07A0100**);

preso atto che la perforazione del nuovo pozzo è stata richiesta:

- **come intervento ricompreso** nel "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico nel territorio della Regione Emilia-Romagna" approvato con Decreto Presidenziale n.118 del 3/08/2022, pubblicato sul BURERT il 5/08/2022, che dovrà essere attuato da Hera Spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio del Comune di Massa Lombarda (intervento COD INT 17542, come meglio specificato da ATERSIR con mail del 30/09/2022);

- **ai sensi dell'art. 13 del RD n. 1775/1933**, ovvero: nei casi di accertata urgenza, l'amministrazione può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente;

richiamata la Determinazione n. 4993 del 30/09/2022, con la quale **ATERSIR** è stata autorizzata **alla perforazione** del pozzo Bazzino 5;

dato atto che per mero errore materiale l'anagrafica del titolare nel suddetto atto è stata erroneamente indicata come ATERSIR – Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, C.F.:9134275037, anziché **ATERSIR** – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, C.F.:91342750378;

preso atto che, ai sensi suddetto Decreto n. 118 del 03/08/2022 del Presidente Regione Emilia-Romagna, con riferimento all'art. 4 dell'Ordinanza n. 906/2022 dell'OCDPC, **per gli interventi che necessitano di rilascio di concessione di derivazione di acqua pubblica**:

✔ deve essere indetta Conferenza dei Servizi da effettuarsi con la massima urgenza;

✔ l'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

dato atto che, con lettera Prot. n. PG/2022/167170 del 12/10/2022, è stata **indetta la Conferenza dei Servizi (CDS)** per il rilascio della concessione dal campo pozzi Bazzino con la variante presentata, che ha recepito gli esiti della precedente CDS del 07/09/2007 indetta dall'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna per la richiesta di concessione dal campo pozzi, con particolare riferimento a:

- il **parere favorevole all'uso consumo umano dell'Azienda Usl di Imola dell'acqua prelevata dai pozzi Bazzino 1, 2, 3 e 4,** sulla base degli esiti analitici forniti dall'Azienda Usl di Ravenna, condizionato al rispetto per l'acqua immessa in rete ai limiti di legge per tutti i parametri ed, in particolare, per: Ammoniaca, Manganese e Ferro; acquisito agli atti al Prot. n. 37459 del 13/02/2009;

- **la pubblicazione** sul Burert dell'istanza di concessione **dal campo pozzi Bazzino** sul fascicolo n. 132 del 16/07/2008 a

seguito della quale non sono state presentate osservazioni o opposizioni;

preso atto che in sede di CDS:

- è stata effettuata la **verifica di compatibilità** della derivazione dal campo pozzi con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i seguenti corpi idrici d'interesse, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021:

✔ fino alla profondità di circa 114 m: *Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS;*

✔ oltre la profondità di circa 114 m: *Pianura Alluvionale – confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*,

per cui la derivazio*ne* non comporta un rischio ambientale (*attrazione*) per impatto moderato e criticità bassa, sebbene per il corpo idrico *Pianura Alluvionale – confinato inferiore*, la pianificazione regionale segnala comunque la presenza di impatti sui livelli piezometrici per prelievi eccessivi;

- con nota assunta agli atti PG/2022/195808 del 29/11/2022 ATERSIR ha presentato una **proposta di monitoraggio** piezometrico in continuo degli acquiferi captati dal campo pozzi, come richiesto in CDS in relazione alla presenza di impatti sui livelli piezometrici per prelievi eccessivi;

- con nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/183168 del 08/11/2022, l'Ausl di Imola, ha confermato, ai sensi dell'art. 9 e 12 del RR 41/2001, il precedente **parere di conformità all'uso consumo umano** espresso per i pozzi Bazzino 1-4 e ha informato la CDS che l'Ausl della Romagna eseguirà i campionamenti necessari al rilascio del parere di conformità per il nuovo pozzo Bazzino 5;

- con nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/18192 del 01/02/2023, ATERSIR ha inviato al Comune di Mordano la richiesta di **aggiornamento dello strumento urbanistico** per la nuova perimetrazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi Bazzino, comprensiva del pozzo Bazzino 5;

- con nota assunta agli atti **c**on Prot. n. PG/2023/45951 del 15/03/2023, ATERSIR ha presentato la **Relazione tecnica di fine lavori di perforazione del pozzo** Bazzino 5, dalla quale

si evince che il pozzo è stato realizzato conformemente al progetto presentato;

- con la stessa nota, ATERSIR ha richiesto di soddisfare con il prelievo dal campo pozzi Bazzino anche l'intero **fabbisogno idrico dell'acquedotto di Sant'Agata sul Santerno,** attualmente approvvigionato dal CER e dal Canale dei Mulini (mediante rilancio dai laghetti di Bubano):

✔ sia per sopperire a eventuali carenze future delle fonti di approvvigionamento superficiali;

✔ sia per consentire la continuità del servizio idrico durante la ristrutturazione dell'interconnessione tra i laghetti di Bubano e il potabilizzatore di Sant'Agata sul Santerno prevista al 31/12/2024,

presentando la seguente **richiesta di concessione complessiva:**

pozzo	Portata max (l/s)	Volume max (mc/a)	Volume Massa L. (mc/a)	Abitanti serviti Massa L.	Volume S. Agata (mc/a)	Abitanti serviti S.Agata	Dotazione idrica pro capite complessiva (l/ab/g)
Bazzino 1	5						
Bazzino 2	12						
Bazzino 3	2						
Bazzino 4	15						
Bazzino 5	14						
totale	**48**	**1.100.000**	**900.000**	**10.500**	**200.000**	**2.000**	**241**

- con verbale della terza riunione, tenutasi in data 4 aprile 2023 e notificato a tutti gli enti partecipanti con lettera Prot. n. PG/2023/98370 del 06/06/2023, l'amministrazione procedente, sulla base dei pareri rilasciati e delle considerazioni degli Enti partecipanti, ha **concluso i lavori della CDS** con la seguenti decisioni:

"nulla osta al rilascio della concessione di acque pubbliche sotterranee dal campo pozzi Bazzino 1-5 ad uso consumo umano per l'alimentazione degli acquedotti dei comuni di Massa Lombarda e di Sant'Agata sul Santerno, con una portata massima di 48 l/s per complessivi 1.100.000 mc/a, con durata trentennale, ***alle seguenti condizioni:***

1. di alimentare l'acquedotto di Sant'Agata sul Santerno dal campo pozzi Bazzino fino al completamento degli interventi di ristrutturazione del sistema di stoccaggio e di distribuzione del relativo potabilizzatore attualmente alimentato da Bubano;

2. di mantenere in essere l'alimentazione dell'acquedotto di Sant'Agata sul Santerno anche dal sistema di Bubano, per garantire l'adeguamento del sistema di distribuzione, fino a non oltre 1 anno dal rilascio della concessione, termine eventualmente prorogabile con motivazione. La sospensione dell'alimentazione da Bubano dovrà essere comunicata da Atersir alla Conferenza, nei termini indicati;

3. di presentare entro il termine di 5 anni dal rilascio della concessione una Relazione di aggiornamento delle fonti idriche di approvvigionamento degli acquedotti di Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, ai fini di una eventuale revisione della concessione, alla luce della ristrutturazione del sistema di distribuzione idrica di cui ai punti precedenti;

4. di consentire la messa in rete dell'acqua proveniente dal pozzo Bazzino 5 solo dopo aver acquisito il relativo parere di conformità all'uso consumo umano dal parte dell'Ausl competente;

5. di notificare la concessione al Comune di Mordano per gli aspetti di competenza relativi all'applicazione delle aree di salvaguardia del campo pozzi Bazzino 5".

dato atto della mancata espressione dei rispettivi atti e pareri di competenza richiesti in CDS ai sensi del RR n. 41/2001 e del D.lgs. 152/06, all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, alla Città Metropolitana di Bologna, al Comune di Mordano e al Nuovo Circondario Imolese – Ufficio di Piano, che, pertanto, s'intendono acquisiti in senso positivo;

preso atto del **parere** rilasciato a seguito dei lavori di CDS e assunto agli atti al Prot n. PG/2023/115403 del 03/07/2023, in cui il **Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare – Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna** si esprime in senso favorevole al rilascio della concessione dal campo pozzi Bazzino 1-5, a conferma e condivisione delle risultanze della Conferenza;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della **concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee dal campo pozzi Bazzino 1-5**, ubicato in comune di Mordano (BO), **con una portata massima complessiva di 48,0 l/s per un volume massimo complessivo di 1.100.000 mc/a**, ad uso consumo umano, per l'alimentazione degli acquedotti dei comuni di Massa Lombarda e di Sant'Agata sul Santerno, **alle condizioni** stabilite nella CDS;

considerato che l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilato a quello uso *consumo umano*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. b) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni previsti fino al 31/12/2022 per il prelievo esercitato dai pozzi Bazzino 1-4, in forza delle relative domande di concessione preferenziale;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per le varie istanze di concessione presentate;

- del canone di concessione per l'anno corrente 2023 pari ad € 1171,78;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/136708 del 07/08/2023;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR),

C.F.:91342750378, **la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee dal campo pozzi Bazzino costituito da 5 pozzi denominati Bazzino 1-5**, ubicati in comune di Mordano (BO) sui terreni identificati al catasto al Foglio 3 mappale 46 e mappale 19 (Bazzino 3), **con una portata massima complessiva di 48,0 l/s per un volume massimo complessivo di 1.100.000 mc/a**, ad uso consumo umano, **alle seguenti condizioni:**

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato;** qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2053.** L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente Determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione, comprensive di quelle stabilite dalla Conferenza dei Servizi del 4 aprile 2023;

3) **di stabilire** che il **canone annuale 2023** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 1171,78**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito *payer.lepida.it* (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al

recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di dare atto che il concessionario è esentato dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori in quanto costituisce ente o soggetto pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

12) di **notificare il presente atto**, per i relativi aspetti di competenza, a:

- Comune di Mordano e Nuovo Circondario Imolese – Ufficio di Piano per l'aggiornamento dello strumento urbanistico con la nuova perimetrazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi Bazzino, comprensiva del pozzo Bazzino 5;
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Area Tutela e Gestione Acqua;
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- Azienda Usl di Imola e della Romagna;

- Città Metropolitana di Bologna, Servizio Pianificazione del Territorio;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), C.F.:91342750378 (**procedimento BO07A0100**)

Art.1
Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) **il prelievo** avviene mediante i seguenti pozzi che costituiscono il campo pozzi Bazzino, ubicati in comune di Mordano (BO), nei seguenti punti, così come indicati nella planimetria catastale agli atti:

pozzi	**Catasto terreni**	**Coordinate UTM RER**
Bazzino 1	Foglio 3 mappale 46	X:722995 Y:922810
Bazzino 2	Foglio 3 mappale 46	X:723008 Y:922698
Bazzino 3	Foglio 3 mappale 19	X:723137 Y:922757
Bazzino 4	Foglio 3 mappale 46	X:723054 Y:922782
Bazzino 5	Foglio 3 mappale 46	X:723104 Y:922670

ed in particolare, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) e della DGR n. 2293/2021, dai corpi idrici di pianura:

- fino alla profondità di circa 114 m: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*;

- oltre la profondità di circa 114 m: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*;

B) I pozzi Bazzino 1-5 hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

	Bazzino 1	**Bazzino 2**	**Bazzino 3**	**Bazzino 4**	**Bazzino 5**
Tipo colonna di captazione	pvc	ferro	ferro	ferro	acciaio
Prof. (m)	86,50	129,40	133,70	130	135
Diametro int. (mm)	225	290	290	290	323

	Bazzino 1	**Bazzino 2**	**Bazzino 3**	**Bazzino 4**	**Bazzino 5**
Prof. (m) tratto filtrante	77,4-85;	78,9-84,4; 119,4-129,4;	122,5-128,7;	79-84,5; 123-129;	77-83; 121-127;
Potenza pompa (Kw)	11	15	10	7,5	9,3
Contatore	presente	presente	presente	presente	presente

D) il prelievo è stabilito **con una portata massima complessiva di 48,0 l/s per un volume massimo complessivo di 1.100.000 mc/a**, come di seguito specificato:

pozzo	**Portata max (l/s)**	**Volume max. (mc/a)**	**Volume Fabbisogno Massa Lombarda (mc/a)**	**Volume Fabbisogno S. Agata sul Santerno(mc/a) (mc/a)**
Bazzino 1	5			
Bazzino 2	12			
Bazzino 3	2			
Bazzino 4	15			
Bazzino 5	14			
totale	**48**	**1.100.000**	**900.000**	**200.000**

E) la risorsa derivata è utilizzata **ad uso *consumo umano*** ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. b) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa, per l'alimentazione degli acquedotti dei comuni di Massa Lombarda e di Sant'Agata sul Santerno. L'acquedotto del comune di Massa Lombarda ha la possibilità di alimentare direttamente la rete di distribuzione dell'acquedotto civile del comune di Sant'Agata sul Santerno con una portata di 11,0 l/s senza passare attraverso il relativo impianto di potabilizzazione;

Art.2
Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art.3
Prescrizioni di concessione

Il Concessionario deve:

- **esercitare** la concessione alle seguenti condizioni stabilite nella Conferenza dei Servizi del 4 aprile 2023*:*

1. di alimentare l'acquedotto di Sant'Agata sul Santerno dal campo pozzi Bazzino fino al completamento degli interventi di ristrutturazione del sistema di stoccaggio e di distribuzione del relativo potabilizzatore attualmente alimentato da Bubano;

2. di mantenere in essere l'alimentazione dell'acquedotto di Sant'Agata sul Santerno anche dal sistema di Bubano, per garantire l'adeguamento del sistema di distribuzione, fino a non oltre 1 anno dal rilascio della concessione, termine eventualmente prorogabile con motivazione. La sospensione dell'alimentazione da Bubano dovrà essere comunicata da Atersir alla Conferenza, nei termini indicati;

3. di presentare entro il termine di 5 anni dal rilascio della concessione una Relazione di aggiornamento delle fonti idriche di approvvigionamento degli acquedotti di Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, ai fini di una eventuale revisione della concessione, alla luce della ristrutturazione del sistema di distribuzione idrica di cui ai punti precedenti;

4. ***di consentire la messa in rete dell'acqua proveniente dal pozzo Bazzino 5 solo dopo aver acquisito il relativo parere di conformità all'uso consumo umano dal parte dell'Ausl competente;***

- **effettuare la misura del volume di prelievo annuale** da ogni singolo pozzo, su base mensile;

- **effettuare** il **monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici** all'interno di ogni singolo pozzo;

- **trasmettere** all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, una **Relazione Tecnica** contenente i dati di monitoraggio dei volumi di prelievo mensili e annuali e quelli dei livelli piezometrici da ogni singolo pozzo, rilevati nel corso dell'anno precedente;

- **collocare** in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato da questa amministrazione.

Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Art.4

obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione

L'esercizio della concessione è consentito dalle sole opere di captazione per le quali sia avvenuto l'inserimento negli strumenti di pianificazione comunale delle relative aree di salvaguardia.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte dai dati di monitoraggio locali e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle

amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6
Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2053. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7
Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la

situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare**, **sospendere** o **revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8
Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.